

Sentenza n. 979/2024 pubbl. il 12/12/2024

RG n. 2150/2023

Sentenza n. cronol. 12860/2024 del 12/12/2024

R.G. 2150/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone,
all'udienza del 12/12/2024, all'esito della camera di consiglio (ore 11.41), ha pronunciato –
dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e
della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c. – la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2150 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente

TRA

MAURIZIO rappresentato e
difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, giusta delega in atti
Attore/opponente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, rappresentata e
difesa dall' Avv. Alessandra Paolini e domiciliata presso il suo studio in Grosseto P.zza
Caduti sul Lavoro n. 1, giusta delega in atu
Convenuta

Oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'12.12.2024
da intendersi in questa sede integralmente riportato e trascritto

Al caso di specie, a seguito della sentenza delle S.U. 23397/2016, si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

La prescrizione quinquennale, infatti, trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo, inclusi anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonché le sanzioni e interessi, pertanto, il termine di prescrizione applicabile a tutte le cartelle, ai ruoli e ai tributi ivi racchiusi, è di anni cinque, il termine decennale si applica solo alle sentenze.

La prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c., inoltre, travolge non soltanto i tributi racchiusi nella cartella esattoriale, ma anche qualsiasi atto di natura accertativa e, una volta decorso il termine, ha efficacia estintiva, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio anche nella fattispecie ove il contribuente sia rimasto inoperoso dinanzi alla corretta notifica di un precedente atto interruttivo.

Anche nelle ipotesi in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate, i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Concludendo, quindi, si può ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione ex art. 2953 c.c.; mentre se la definitività del credito non deriva da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica.

Applicando tali principi al caso di specie, quindi, non può che rilevarsi l'integrale decorso del termine di prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi, con conseguente accoglimento del ricorso e dichiarazione di inefficacia dei titoli esattoriali impugnati per intervenuta prescrizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, direttamente in favore del difensore antistatario ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, in base al valore (scaglione fino a € 1.100 euro) alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, e con applicazione dei valori minimi per le fasi processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MAURIZIO nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito precisati.

Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di incompetenza sollevata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della validità notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (cfr C. 21642/2021 e 7822/2020 e 13797/2022).

In secondo luogo, occorre sottolineare che è ammissibile l'impugnazione della cartella (o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compromesso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale (cfr. C. 7228/2020 e S.U. 19704/2015).

In relazione all'applicazione dell'art. 12 comma 4bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, come novellato dall'art. 3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021 n. 215, è stato chiarito che la norma debba essere interpretata nel senso che essa sancisce l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire (ove non venga addotto l'interesse qualificato previsto dalla norma stessa) dell'azione di accertamento negativo del credito, proposta sull'assunto dell'inesistenza o invalidità della notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito; rimane fuori dalla previsione normativa l'ipotesi in cui venga proposta domanda, anche in via alternativa o subordinata rispetto all'azione di cui sopra, diretta a fare accertare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione maturata dopo la notifica del titolo ove emerga prova della notifica.

In tale ipotesi, infatti, la sussistenza dell'interesse ad agire deve esser valutata in concreto tenendo conto che "l'interesse ad agire in una azione di mero accertamento non implica

necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel caso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice. Nello specifico, l'interesse ad agire è stato ravvisato anche in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella (cfr C. 36445/2021).

Deve ritenersi, quindi, che basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. come sancito dalle S.U. (sentenze n. 16293/2007 e 3773/2014) che hanno affermato il principio di impugnabilità di qualsiasi atto contenente pretese tributarie espresse in forma autoritativa.

La l. 215/2021 opera esclusivamente verso l'estratto di ruolo e non verso atti diversi ed esclusivamente nel processo tributario, non nel rito lavoro civile.

In ogni caso, il divieto dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo posto dalla L. 215/2022 è superabile tramite l'esperimento della richiesta amministrativa di sgravio esperibile anche in virtù dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000) per due ordini di ragioni:

1. la L. 215/2022 involge esclusivamente l'estratto di ruolo e non il ruolo direttamente;
2. l'esperimento stragiudiziale dell'istanza di sgravio e, l'impugnazione dell'eventuale diniego, superano il divieto dell'impugnazione diretta, proprio in virtù della fase non immediatamente giurisdizionale.

Infatti, deve ritenersi che vi è sempre interesse ad agire una volta respinta la richiesta amministrativa di sgravio (cfr C. 21328/2022).

Concludendo, quindi, per quanto riguarda il rito civile e quello del lavoro, è possibile affermare che non occorre impugnare l'atto ma avere interesse a risolvere una situazione giuridica non superabile se non con l'intervento del Giudice, differentemente dal processo tributario in cui occorre impugnare un atto al fine di rimuoverlo.

Venendo al merito della questione, deve ritenersi che sussiste la possibilità per il Giudice, nel rito civile e tributario, di rilevare ex officio la prescrizione, in particolare, è stato affermato che il Giudice dell'opposizione deve rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo: la caducazione del titolo esecutivo, producendo l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione per la prima volta (cfr C. 15636/2011 e 1925/2015)

- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia dei titoli esattoriali impugnati per intervenuta prescrizione.
- condanna AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE alla rifusione in favore dell'avv. difensore antistatario ex art 93 cpc, delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA.

Terni, 12.12.2024

Il giudice
(*dott.ssa Elisa Iacone*)